

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 924)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1964
(V. Stampato n. 1845)*

**presentato dal Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)**

**e dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

**di concerto col Ministro del Bilancio
(PIERACCINI)**

**col Ministro delle Partecipazioni Statali
(BO)**

**col Ministro dell'Industria e del Commercio
(MEDICI)**

**e col Ministro di Grazia e Giustizia
(REALE)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 dicembre 1964*

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, concernente la soppressione dell'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, n. 190

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, concernente la soppressione dell'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 190.

ALLEGATO

Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'11 novembre 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 190, concernente la istituzione di una imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sopprimere la cennata imposta speciale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Ministri per le finanze e per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le partecipazioni statali, per l'industria ed il commercio e per la grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 190, è soppressa.

Art. 2.

A modifica dell'articolo 2 della legge 19 settembre 1964, n. 790, alla copertura dell'onere relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede, per lire 5 miliardi, nei modi previsti dall'articolo stesso e, per lire 7.500 milioni, con il ricavo netto dei mutui di cui al successivo articolo 4.

Art. 3.

Ai mezzi finanziari occorrenti alla corresponsione, nell'anno 1965, a favore dell'Ente nazionale idrocarburi e dell'Istituto per la ricostruzione industriale delle quote di lire 20 miliardi e 500 milioni ciascuno relativi ai rispettivi fondi di dotazione previsti, per l'anno medesimo, dalle leggi 19 settembre 1964, n. 789 e 790, si provvede con il netto ricavo dei mutui previsti dal successivo articolo 4.

Negli stessi modi si provvede, per miliardi 19, per quota parte della spesa per l'anno 1965 da autorizzarsi, per la costituzione dei fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole industrie.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'anno finanziario 1965, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese di cui rispettivamente ai precedenti articoli 2 e 3.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

L'ammortamento dei mutui, maggiorati dagli interessi di pre-ammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1966. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni connesse con l'applicazione del presente decreto-legge.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1964.

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — COLOMBO
— PIERACCINI — BO — MEDICI
— REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE